

COMUNE DI CUGNOLI

Provincia di Pescara

Comune Capofila
Associazione dei Comuni del Comprensorio Pescara

Sede UTR 5 - Comuni Fuori Cratere
AO5 - Comuni del Cratere

ORDINANZA N. 1 DEL 08.06.2020

OGGETTO: ORDINANZA PER IL TAGLIO E LA MANUTENZIONE DEI TERRENI PER LA TUTELA AMBIENTALE E LA PREVENZIONE degli INCENDI.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

PRESO ATTO:

- che nel periodo primaverile/estivo, risulta più evidente il problema della crescita delle sterpaglie e quindi aumenta il rischio di incendi di aree e boschi nonché il crearsi di problemi di ostruzione e ristagni di fossi e canali atti al deflusso del reticolo idrografico minore;
- che molti terreni e fondi prospicienti le strade comunali, provinciali e vicinali, e comunque prospicienti la pubblica proprietà, presentano alberature e/o vegetazione aggettante in modo da creare notevoli inconvenienti al traffico veicolare, tanto da dover intervenire puntualmente alla rimozione di fronde, rami e fogliame, al fine di agevolare la visibilità dei fruitori;
- che l'erba incolta rende i terreni un ambiente favorevole alla proliferazione di insetti ed animali nocivi per la salute e la sicurezza dell'uomo;
- che quanto suddetto provoca il degrado, l'abbandono e l'incuria dell'intero territorio e paesaggio comunale;

VISTA la precedente propria Ordinanza n. 1 del 18.05.2019, avente ad oggetto "ORDINANZA PER IL TAGLIO E LA MANUTENZIONE DEI TERRENI PER LA TUTELA AMBIENTALE E LA PREVENZIONE degli INCENDI.";

VISTO che continua a ritenersi necessario mantenere controllata la crescita delle essenze arboree / sterpaglie, pulire e curare tutte le aree del territorio comunale, nonché mantenere funzionante e/o ripristinare l'originaria sede di fossi, canali, fossette del reticolo superficiale di corsi d'acqua o degli scarichi a cielo aperto al fine di agevolare il normale deflusso delle acque ed evitare situazioni di pericolo, esondazioni e/o allagamenti;

RAVVISATA la permanenza della necessità di mantenere puliti i cigli, i fondi ed i fossi che attraversano le proprietà private, ed in particolare quelle prospicienti le strade comunali, provinciali e vicinali, nonché tutte le alberature che presentano fronde e rami aggettanti sulla pubblica proprietà;

RILEVATA altresì la necessità che l'intero territorio debba essere curato con interventi di manutenzione atti ad evitare situazioni di: degrado, abbandono, pericolo, sporcizia, allagamenti, mancato deflusso del reticolo idrografico, non corretto svolgimento delle attività e garantire la sicurezza delle persone e/o delle cose;

RITENUTO necessario, ai fini della prevenzione della pubblica incolumità di ogni cittadino, della sicurezza e della tutela della salute pubblica e considerata l'urgenza al fine di eliminare i pericoli, di far provvedere agli intestatari, come risultanti agli Atti dell'Amministrazione, ad adottare i provvedimenti conseguenti;

RITENUTO pertanto necessario provvedere in merito;

CONSIDERATO che la presente ordinanza ha per oggetto interventi di tutela ambientale e del paesaggio;

VISTO l'art. 107 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTI:

- gli artt. 14, 15, 16, 18, 29, 30, 31 e 32 del D.Lgs n. 285/1992 del 30.04.1992 e s.m.i. e il D.P.R. n. 495/1992 del 16.12.1992;
- l'art. 10 della L. n. 353/2000 del 21.11.2000;
- gli artt. 915, 916 e 917 del C.C. e l'art. 650 del C.P.P.;

VISTO il testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto n. 1265 del 27/07/1934;

VISTA la Legge 21/11/2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

VISTO il titolo III del D.to L.vo 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTO il Codice della strada approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

ORDINA

A tutti i proprietari e/o possessori, e/o usufruttuari e/o conduttori o comunque detentori a qualsiasi titolo di terreni, di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, di aree libere (quali giardini, cortili, ecc.), di fondi ed immobili prospicienti aree e viabilità pubbliche e non, comprese nel territorio del Comune di Cugnoli, ai proprietari di villette, fabbricati (anche collabenti), stabili con annesse aree a verde, ai proprietari di cascinali fienili e fabbricati in genere destinati all'agricoltura, ai responsabili di cantieri edili e stradali, ai responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, di procedere a propria cura e spese, agli interventi di pulizia di seguito elencati:

- a) nelle aree private (terreni, giardini, cortili, ecc.) taglio dell'erba e della vegetazione in genere, rimozione dei residui di sfalcio e rifiuti vari, avendo cura di rimuovere ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica. Estirpazione delle sterpaglie e cespugli anche lungo tutto il fronte degli stabili, se trattasi di fabbricati, e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza, al fine di garantire il decoro e la salubrità del centro abitato e degli edifici;
- b) regolazione delle siepi, taglio di rami delle alberature e piante con rimozione dei residui di sfalcio, nonché dei rifiuti vari, nelle aree private site nelle vicinanze di abitazioni, ed in particolare nelle aree prospicienti o che aggettano su strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, a tutela della viabilità e della fruizione delle stesse.

Tale sfalcio, lungo i fronti delle proprietà deve essere eseguito per una fascia di area avente lunghezza pari alla lunghezza stessa del confine ed una profondità pari a:

- i. ml. 10 per le aree poste all'interno del centro urbano;
 - ii. ml. 5 per le aree poste all'esterno del centro urbano;
- c) taglio di radici ed in genere di parti arboree che provocano danno e alterazione alle aree pubbliche, alle sedi stradali e/o luoghi sottoposti a pubblico passaggio;

- d) escavazione, profilatura, ricalatura, ridimensionamento, spurgo e pulizia dei fossi e dei canali di scolo delle acque meteoriche, anche superficiali, così da favorire il regolare deflusso delle acque stesse e la loro immissione nei fossi e/o scarichi principali;
- e) il divieto di lasciare in deposito sui terreni materiali di qualsiasi natura ammucchiati ed affastellati, che possano immettere sul terreno sostanze nocive o comunque estranee alla natura del terreno steso e tali che possano diffondersi in superficie od infiltrarsi nel sottosuolo provocando inquinamento momentaneo o duraturo e che possa divenire rifugio di animali potenzialmente portatori di malattie nei confronti dell'uomo, quali ratti, ecc. e la rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità, in particolar modo provvedendo alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio - nel rispetto delle normative vigenti in materia - mantenendo inoltre per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi;
- f) a chiunque ari o comunque lavori - con o senza le macchine agricole (trattori, motozappe, fresatrici, ecc.) – terreni confinanti con le strade comunali e rurali e comunque appartenenti al territorio comunale, di osservare una fascia di rispetto non inferiore ad un metro dal ciglio del piano stradale, lasciando incolta (e comunque curata) tale striscia di terreno, al fine di favorire il consolidamento delle ripe e dei cigli stradali;
- g) realizzazione di tutte quelle opere che si rendono necessarie al regolare deflusso delle acque di raccolta a monte dei fondi, anche se interessanti più proprietà al fine di evitare allagamenti e comunque situazioni di pericolo per la privata e pubblica incolumità;
- h) restauro delle ripe, delle scarpate e degli argini così da evitare smottamenti e frane;
- i) rimozione tempestiva di eventuali frane e smottamenti di terreno ed all'effettuazione di tutti quei lavori idonei ad evitare il manifestarsi delle medesime;
- j) manutenzione delle viabilità private e vicinali, in particolare, con la realizzazione di opere atte alla regolazione del deflusso delle acque meteoriche ed al controllo di fuoriuscita dalle stesse, a seguito di fenomeni di dilavamento, di materiali terrosi e/o di altra natura su aree pubbliche o di uso pubblico.

I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati - per il periodo estivo - entro e non oltre il 30 Giugno di ogni anno, e periodicamente e ciclicamente durante l'anno, secondo le condizioni dei terreni, con avvertenza che in caso di inosservanza sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine su indicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica.

Art. 2 – I concessionari di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 20,00.

Art. 3 – Chiunque debba accendere il fuoco per la pulizia dei fondi, nei tempi e nei modi consentiti, dovrà rispettare tutte le norme, stabilendo idonei mezzi di spegnimento, seguendo le prescrizioni impartite dalla legge ed esercitando la sorveglianza necessaria, fino a che ogni rischio sia scongiurato.

Art. 4 - Durante il periodo compreso tra il 30 Giugno ed il 15 settembre di ogni anno è fatto divieto, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade Comunali e Provinciali, poderali, interpoderali ecc., ricadenti sul territorio comunale di:

– accendere fuochi;

- usare apparecchi a fiamma libera o elettrici per tagliare metalli o altro;
- usare fornelli inceneritori che producono faville in boschi e terreni cespugliati;
- fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, stoppie, ecc.;
- bruciare stoppie, materiale erbaceo e sterpaglie;
- compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio;
- usare fuochi d'artificio in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni da parte degli organi competenti.

Art. 5 – Restano valide ed applicabili le disposizioni emanate dalla Giunta Regionale d'Abruzzo in materia di accensione di fuochi e prevenzione incendi.

Nel caso in cui alberi o ramaglie di qualsiasi genere, cadano o protendano le proprie fronde sul piano stradale, marciapiedi, parcheggi o vialetti pedonali e comunque ogni qualvolta si verifichi un'invasione della proprietà pubblica, per qualsiasi causa, i proprietari sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile, oltre che essere considerati, a tutti gli effetti di legge, civilmente e penalmente responsabili dei danni causati a cose o persone.

AVVERTE

Che scaduti i termini predetti, il Comune di Cugnoli valuta le singole situazioni avverse, verificandone le eventuali condizioni di pericolosità, e nel caso di accertata necessità, agli interessati che non procedano autonomamente alle prescrizioni di cui sopra, saranno addebitate le spese relative ai lavori, che saranno eseguiti dall'Amministrazione Comunale;

Che qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente Ordinanza, sarà direttamente risarcito dagli inadempienti, unitamente a tutte le spese che verranno sostenute da questa Amministrazione.

Che avverso al presente provvedimento è ammesso, ai sensi dell'art. 3, quarto comma della legge 7 agosto 1990 n. 241, ricorso al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Cugnoli, secondo le modalità di cui alla legge n. 1034/1971, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio (D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199).

DISPONE

Che, salvo che le violazioni non costituiscano più grave reato, i contravventori alla presente Ordinanza siano passibili di sanzioni amministrative da € 25,00 ad € 500,00, nonché penali ai sensi della vigente normativa in materia, art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000 del 18.08.2000 n. 267, salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di provvedere, in caso di inerzia del responsabile, all'esecuzione d'ufficio dei lavori con addebito delle spese sostenute al soggetto inadempiente.

I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre 10 giorni dalla notifica del verbale di contestazione, con avvertenza che in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel verbale, sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine suindicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'ufficio, ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica, con addebito delle relative spese a carico degli inadempienti, salva l'applicazione della sanzione sopra citata.

Nel caso di mancata pulizia e mancato sfalcio delle erbe, taglio delle siepi, dei rami delle alberature e delle piante sulle aree interessanti fronti stradali di pubblico transito, aree soggette a pubblico passaggio, che comportano ostacolo per la viabilità e il traffico, oltre all'esecuzione d'ufficio dei lavori, con addebito delle relative spese, sarà elevata una sanzione pecuniaria determinata ai sensi dell'art. 29 del vigente codice della strada.

RICORDA

- che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:
Comando Prov.le Vigili del Fuoco (Tel. 115), Corpo Forestale (Tel. 1515), Ufficio Comunale di Protezione Civile (Tel. 085 8576131), Arma dei Carabinieri (Tel. 112).

RENDE NOTO

Che il Responsabile del Procedimento della presente Ordinanza è il sottoscritto responsabile del Settore Tecnico Comunale – tel. 085 8576131 – mail: tecnico@comune.cugnoli.pe.it – PEC: tecnico@pec.comune.cugnoli.pe.it

DISPONE

- che la presente Ordinanza venga: pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune e sul sito internet istituzionale del Comune all'indirizzo www.comune.cugnoli.pe.it

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale, tutti i soggetti demandati della Vigilanza Ambientale, per quanto di propria competenza, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti di competenza in ordine alla violazione e alla conseguenziale ottemperanza e sanzione.

La presente Ordinanza viene trasmessa: alla Prefettura di Pescara, al Comando dei Carabinieri di Alanno, al Distaccamento Forestale di Torre de' Passeri, al Comando di Polizia Municipale Alanno-Cugnoli e Nocciano.

Cugnoli, 8 giugno 2020



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Arch. Raffaella Bettoni

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Raffaella Bettoni', written over a white background.

